

# Prestazioni occasionali: nuovi adempimenti per prestatori e utilizzatori. Come gestirli?

*Michela Rodofili - Esperta in materia previdenziale in Alessandria*

Sono state fornite, dall'INPS, le indicazioni operative per la gestione delle prestazioni di lavoro occasionale da parte di prestatori ed utilizzatori, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto Dignità. I nuovi adempimenti riguardano le dichiarazioni dell'utilizzatore, gli obblighi di registrazione sulla piattaforma informatica, le modalità di erogazione del compenso, nonché la possibilità di revoca della prestazione, per casi straordinari, entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta svolgere. Quali sono le ulteriori indicazioni utili per l'esecuzione delle prestazioni di lavoro occasionale?

Per l'utilizzo delle **prestazioni di lavoro occasionale**, l'utilizzatore ed il prestatore dovranno effettuare la registrazione dei propri dati sulla **nuova procedura** della piattaforma informatica dell'INPS.

Dovranno essere fornite tutte le informazioni identificative dei soggetti interessati, optando per una delle due modalità di utilizzo di tali prestazioni:

- il **Libretto di famiglia**, utilizzabile dalle persone fisiche che non esercitino attività professionale o d'impresa per lavori domestici, assistenza domiciliare ed insegnamento privato,
- il **Contratto di prestazione occasionale** (CPO).

Consulta il dossier Decreto Dignità

## Dichiarazioni dell'utilizzatore

L'utilizzatore della prestazione occasionale deve preliminarmente creare la **provvista finanziaria** che servirà all'INPS per provvedere al pagamento del compenso al prestatore ed all'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

I versamenti dell'utilizzatore andranno a creare il **portafoglio telematico** e potranno essere effettuati:

- tramite modello **F24 Elide** (utilizzabile per riportare informazioni che l'F24 ordinario non può prevedere), nel quale devono essere specificati i dati identificativi dell'utilizzatore e la causale "CLOC", creata appositamente dall'Agenzia delle Entrate per il finanziamento dei contratti di lavoro occasionale;
- tramite **addebito in conto corrente**;
- con **carta di credito o di debito**, accedendo dal sito dell'INPS al sistema di pagamenti elettronici PAGOPA, previsto per i versamenti alle pubbliche amministrazioni.

Il **decreto Dignità** ha previsto che anche gli **intermediari autorizzati** possano provvedere al versamento della provvista per conto degli utilizzatori; la circolare n. 103/2018 dell'INPS ha precisato che sono in fase di implementazione le procedure informatiche che consentiranno l'entrata a pieno regime di tale nuova funzionalità.

Una volta costituita la provvista, quando gli importi versati vengono contabilizzati e sono visualizzabili nella procedura, l'utilizzatore potrà ricorrere alle prestazioni occasionali.

L'**inizio della prestazione** dovrà essere comunicato almeno **60 minuti prima** dell'inizio, con indicazione di:

- dati anagrafici del prestatore;
- misura del compenso;
- luogo di svolgimento della prestazione;
- data ed ora di inizio e di termine della prestazione;
- settore di impiego del prestatore;
- ogni altra informazione inerente il rapporto di lavoro.

L'utilizzatore dovrà, inoltre, dichiarare se intende accedere al **regime agevolato** che consente di computare la prestazione al 75% del suo valore, ai fini della determinazione dell'importo massimo complessivo di compensi che possono essere corrisposti dal singolo utilizzatore a tutti i prestatori di cui si avvale.

Tale agevolazione è possibile quando si ricorra alle particolari categorie di soggetti indicate dal comma 8 del citato art. 54 bis del D.L. n. 50/2017:

- titolari di pensioni di vecchiaia o invalidità;
- studenti di età inferiore a 25 anni;
- disoccupati;
- percettori di reddito di inclusione o prestazioni a sostegno del reddito

Nel **settore agricolo e turistico**, è possibile ricorrere esclusivamente a prestazioni occasionali fornite dai lavoratori previsti dall'art. 8.

L'inoltro della dichiarazione da parte dell'utilizzatore è funzionale all'assolvimento degli obblighi di **comunicazione preventiva** previsti per tutti i datori di lavoro, oltre che alla rendicontazione della prestazione occasionale.

La comunicazione della prestazione lavorativa effettuata dall'utilizzatore verrà notificata al prestatore di lavoro per posta elettronica, con sms o tramite MyINPS, contenente con le specifiche inerenti le modalità di svolgimento della stessa.

## Nuovi obblighi di registrazione

Al momento della registrazione sulla piattaforma informatica, il prestatore, oltre a fornire i propri dati personali dovrà:

- esprimere la scelta sulla **modalità di pagamento del compenso**, fornendo i dati necessari;
- per le prestazioni in agricoltura, autocertificare l'assenza di iscrizione nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- autocertificare il possesso degli status che lo fanno rientrare in una delle categorie previste dal citato art. 54 bis comma 8.

La circolare n. 103 del 17 ottobre 2018 introduce lo specifico obbligo per il prestatore, di provvedere al **tempestivo aggiornamento** dei dati forniti sulla piattaforma informatica e delle autocertificazioni attinenti il possesso di tali status.

Nelle ipotesi in cui un utilizzatore dichiara di voler ricorrere alla prestazione di un prestatore rientrante nelle categorie particolari su indicate, ma il lavoratore non abbia provveduto all'aggiornamento della propria scheda anagrafica, l'acquisizione della dichiarazione dell'utilizzatore **verrà bloccata** e quest'ultimo, se si tratti di imprenditore agricolo oppure operante nel settore turistico recettivo, **non potrà ricorrere** alla prestazione, mentre negli altri casi potrà farlo ma senza fruire del regime agevolato.

L'INPS inoltrerà una segnalazione per sollecitare l'aggiornamento dei dati anagrafici da parte del prestatore.

L'Istituto ha specificato che, nelle more dell'entrata in vigore delle nuove regole e fino al 31/12/2018, sarà consentito all'utilizzatore l'invio di un numero massimo di due dichiarazioni se risulti che, nel corso del 2018, il prestatore abbia già autocertificato l'appartenenza ad una delle categorie speciali.

Decorso tale termine, non sarà consentita l'acquisizione di nuove dichiarazioni in assenza di aggiornamento della scheda anagrafica da parte del prestatore.

## Revoca della prestazione occasionale

L'utilizzatore può revocare la prestazione per **casi straordinari**, entro le 24 del giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta svolgere. La comunicazione dovrà essere inoltrata attraverso la piattaforma telematica e verrà contestualmente comunicata anche al prestatore dal sistema informatico dell'INPS.

Nelle ipotesi in cui pervenga una revoca a fronte di una prestazione effettivamente resa, è consentito al lavoratore di confermarne l'avvenuto svolgimento, sempre in via telematica, entro le 24 del terzo giorno successivo a quello della prestazione.

La conferma annullerà di fatto di fatto la revoca inserita dall'utilizzatore (circolare INPS n. 107 del 5 luglio 2017).

## Modalità di erogazione del compenso

Il corrispettivo della prestazione viene erogato al prestatore **direttamente dall'INPS**, entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della prestazione.

Al momento della registrazione sulla piattaforma informatica, il prestatore dovrà indicare gli estremi del **conto corrente** e dell'**IBAN** sul quale dovrà essere effettuato l'accredito.

Se il prestatore non fornisce tali dati, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario domiciliato, che potrà essere riscosso entro il 15 del mese successivo a quello della prestazione, presso qualunque ufficio postale. Il decreto dignità ha introdotto la possibilità per il prestatore di optare espressamente per il pagamento del compenso tramite sportello postale, al momento della registrazione sul sito.

Riassumendo le modalità di pagamento possibili saranno:

- accredito su **conto corrente bancario**;
- **bonifico bancario** domiciliato;
- presso qualsiasi **sportello postale**.

In quest'ultimo caso l'utilizzatore dovrà provvedere alla **validazione** dell'**avvenuto svolgimento** della prestazione lavorativa al termine della stessa, tramite la piattaforma informatica. La validazione consente di generare telematicamente un documento numerato, contenente tutte le indicazioni della prestazione svolta ed il corrispettivo dovuto.

Con tale mandato generato dal sito, da presentarsi allo sportello postale con il proprio documento di identità, il prestatore potrà riscuotere il compenso.

Nell'ipotesi già esaminata in cui l'utilizzatore abbia revocato la prestazione e questa venga successivamente confermata sulla piattaforma dal prestatore, la conferma determinerà la disponibilità delle somme impegnate nel portafoglio telematico per la prestazione ed il diritto all'accredito del compenso per il lavoratore.